

Allegato "A" al

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL TEOREMA DELLE DONNE" in sigla "A.P.S IL TEOREMA DELLE DONNE" e assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in comune di Alessio (SV).

Il trasferimento della sede legale nel proprio comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)



Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

lla L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità IL civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

e Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati individuate, ai sensi del D.lgs 117/2017 di

a cui all'art. 5 comma 1;

D- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

E- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

F- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

G- formazione universitaria e post-universitaria;

H- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

I- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

L- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

N- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

O- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

P- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo

2, comma 4, del' decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

V- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

W- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

mediante le seguenti azioni: eventi, mostre, borse di studio, manifestazioni.

Questa associazione nasce esclusivamente per il progetto Casa Museo del Mare e

Mineralogico dedicato al professor francesco Scarpati, geologo

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Liguria

ART. 6 - (Ammissione)

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che



sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di associati benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, e hanno gli stessi diritti dei soci.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e non versano quota.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile (art. 35) e non rivalutabile.

7 - (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento ed i libri sociali;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.



• Usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni sociali;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (ORGANI SOCIALI)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;

- zioni - Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra gli associati un Segretario verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio / rendiconto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva le linee di programma di attività per l'anno sociale;

L'assemblea straordinaria

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avviene per scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. (si applicano i commi quarto e quinto del Codice Civile in quanto compatibili)

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Essa approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio, col voto favorevole di tre quarti degli associati, ad enti del Terzo Settore.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 7 e un massimo di 13

membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per quattro (4) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli

amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la

possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle

diverse categorie di associati.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il Presidente e tutte le altre cariche.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza (la metà più uno) dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge al suo interno il Presidente e il vice presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione espressamente demandati all'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone alla approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente



proponere all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e
degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di associato.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente

- ha la legale rappresentanza dell'associazione,
- presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea;
- convoca l'assemblea degli associati sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e l'organo di amministrazione (consiglio direttivo);
- stipula gli atti inerenti le attività della associazione;
- firma i mandati di pagamento.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento di entrambi, tutte le mansioni spettano a un Consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

ART. 17 - (Altre cariche sociali)

Il Tesoriere:

- Tiene aggiornata la contabilità Tiene la gestione di Cassa della Associazione;
- Cura la stesura dei bilanci consuntivo/preventivo/sociale della Associazione;
- Firma i mandati di pagamento.

Il Segretario:

- Redige i verbali del Consiglio direttivo;
- Aggiorna il libro degli associati.

ART. 18

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad



atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ella ART. 19

(Organo di Revisione legale dei conti)

ella È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

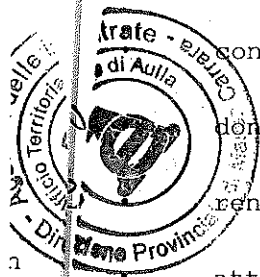
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo



perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio / Rendiconto)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio o rendiconto è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25

(Assicurazione dei volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea



straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs.

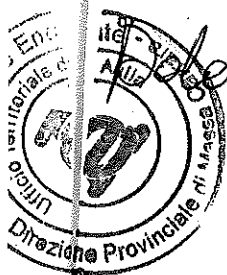
primo 117/2017.

Lgs. ART. 27 - (Disposizioni finali)

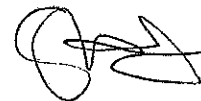
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

zio

Il Presidente


[Handwritten signature]

Il Segretario

X 



[Handwritten signature]

